

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

47° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2003

Presidenza del presidente Antonio CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2258) Deputati Lucidi ed altri. – Modifica all'articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4
ALBERTI CASELLATI (FI)	4
BUCCIERO (AN)	3
* FASSONE (DS-U)	3
MAGISTRELLI (Mar-DL-U)	4

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia	Pag. 4
ZANCAN (Verdi-U)	4

(2466) Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

* PRESIDENTE, f.f. relatore	4, 8
FASSONE (DS-U)	5
ZANCAN (Verdi-U)	4, 6
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	9

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 18,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2258) Deputati Lucidi ed altri. – *Modifica all'articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2258, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 ottobre scorso. Ricordo che in quella seduta il relatore senatore Dalla Chiesa ha riferito alla Commissione. Avverto che la 1^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole senza osservazioni sul disegno di legge in esame.

Per rispondere a un chiarimento chiesto dal senatore Zancan, ricordo che questo disegno di legge interviene sull'articolo 342-bis del codice civile, introdotto dalla legge 4 aprile 2001, n. 154 recante misure contro la violenza nelle relazioni familiari, al fine di espungere dal testo un presupposto negativo in presenza del quale, al momento, non è possibile esercitare quella nuova azione civile, introdotta dalla citata legge, denominata ordine di protezione e, precisamente la circostanza che il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio. Si intende in tal modo eliminare una distorsione della vigente disciplina che al momento determina il paradosso per cui proprio nei casi di maggiore pregiudizio per la persona offesa non è possibile utilizzare il nuovo ed utile strumento civilistico di tutela. Il disegno di legge in esame, d'iniziativa della onorevole Lucidi, mira a rendere più flessibile il sistema, valorizzando in tale ambito il ruolo del giudice civile, essendo stata accertata una maggiore resistenza a ricorrere allo strumento penale nei casi di violenza endofamiliare.

Poiché nessuno domanda di parlare nella discussione generale e poiché il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire, ricordo che non sono state avanzate richieste per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo unico.

BUCCIERO (AN). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo. In effetti sulla modifica all'articolo 342-bis si erano già realizzate convergenze in Senato. Infatti la prassi

applicativa ha dimostrato in questi anni che la legge rischiava di rimanere lettera morta ogni volta che le violenze domestiche potevano concretare un reato perseguibile d'ufficio, come avviene, ad esempio, nelle ipotesi purtroppo frequenti di maltrattamenti, di violenze sessuali, qualora sia stata presentata la querela o qualora il reato sia comunque perseguibile d'ufficio, e persino di lesioni, quando queste superino una certa soglia di gravità.

Il provvedimento in esame offre uno strumento più duttile, più flessibile e più accessibile per realizzare la tutela contro le violenze domestiche.

ALBERTI CASELLATI (*FI*). Signor Presidente, a nome del Gruppo di Forza Italia annuncio il voto favorevole su questo disegno di legge.

MAGISTRELLI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Verdi-l'Ulivo, mi associo alle dichiarazioni di voto favorevole.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo un giudizio senz'altro positivo sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(*Il Presidente accerta la presenza del numero legale*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, composto del solo articolo 1.

È approvato.

(2466) *Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2466, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 15 ottobre scorso.

Nella seduta odierna sostituisco il senatore Ziccone, che è assente, nella funzione di relatore.

Ricordo che il termine fissato per la presentazione degli emendamenti scadrà domani, giovedì 23 ottobre, alle ore 13.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo sin dalla discussione generale perché mi pare opportuno e utile sottoporre al relatore, e oggi al Presidente che lo sostituisce, alcune osservazioni preliminari che potrebbero richiedere la presentazione di rilevanti emendamenti.

Il disegno di legge ha l'obiettivo di riscrivere l'intera materia del controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati – decisione indubbiamente positiva – ma omette di intervenire, a mio giudizio, su quello che è il punto saliente e nevralgico di una materia che in fondo si è già assestata negli oltre venticinque anni trascorsi dall'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario: mi riferisco al problema non soltanto del controllo della corrispondenza, ma dell'intercettazione della corrispondenza medesima.

Con l'articolo 18-*ter* (che il disegno di legge in esame si propone di introdurre nell'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354) si intende dare concreta attuazione al disposto dell'articolo 15 della Costituzione, secondo il quale, com'è noto, la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili e possono essere limitate soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria. Libertà e segretezza lapalissianamente non sono la stessa cosa e fino ad ora si è concepito l'intervento sulla corrispondenza come controllo, cioè come presa di conoscenza del contenuto della medesima. Non vi è una previsione espressa di che cosa accada quando il controllo si traduce nella decisione di non consentire l'inoltro della corrispondenza. Il controllo, in sostanza, consiste nella conoscenza del contenuto, mentre la censura si traduce nell'impedimento della comunicazione sia in entrata sia in uscita dall'istituto penitenziario.

Il problema, a mio avviso, viene affrontato in maniera imperfetta dall'articolo 18-*ter*, introdotto con il disegno di legge in esame, là dove si parla di «limitazioni nella corrispondenza». Se per limitazione si intende un intervento restrittivo sulla quantità, esso non può mai essere giustificato, o quanto meno non può esserlo alla luce delle esigenze che lo stesso disegno di legge si premura di indicare come giustificative dell'intervento, ad esempio le esigenze investigative o di prevenzione dei reati; nessuno potrà mai giustificatamente affermare che il detenuto ha diritto soltanto a due o a tre invii o ricezioni di corrispondenza.

Invece non si provvede compiutamente a proposito dell'intervento più incisivo ed invasivo, quello dell'intercettazione effettiva della corrispondenza, fattispecie che è indispensabile regolamentare posto che il disegno di legge prevede – analogamente a quanto già statuito – che l'intervento autorizzatorio della magistratura è dato una volta per tutte e che, poi, il controllo caso per caso può essere delegato (come di fatto avviene quasi sempre) al direttore dell'istituto penitenziario o addirittura ad un funzionario o ad un militare dell'istituto medesimo. Qualora la presa di conoscenza del contenuto della corrispondenza facesse scattare l'esigenza di impedire l'inoltro del contenuto della stessa, è chiaro che si richiede-

rebbe un nuovo intervento dell'autorità giudiziaria. Il punto va in qualche modo riesaminato. La prima questione attiene, quindi, alla necessità di una rimeditazione della lettera *a*) dell'articolo 18-ter, così come formulato nel disegno di legge in esame.

Una seconda riflessione: nell'individuazione delle esigenze che giustificano l'intervento non si parla delle esigenze attinenti alle indagini, ma solo di esigenze investigative o di prevenzione dei reati, nonché di ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto. In via interpretativa, si può anche pensare che le esigenze investigative corrispondano a quelle attinenti alle indagini, ma non è necessariamente così, perché il codice concepisce e disciplina diversamente il fenomeno dell'investigazione e quello dell'indagine. L'articolo 274 del codice di procedura penale alla lettera *a*) parla di «esigenze attinenti alle indagini» come concetto giustificativo di qualsiasi intervento restrittivo delle varie libertà dell'imputato. A mio avviso, l'improprietà che ho sottolineato andrebbe colmata menzionando espressamente altresì le esigenze attinenti alle indagini.

Un'ultima osservazione mi sembra utile fare, anche se particolarmente minuziosa e pedante, al fine di evitare problemi interpretativi. Il comma 5 dell'articolo 18-ter prevede la procedura di reclamo e giustamente è stabilita come garanzia una seconda istanza a fronte di provvedimenti che incidono sulla libertà o segretezza della corrispondenza. Si individua l'organo competente per il reclamo – tribunale di sorveglianza o tribunale – ma si rinvia, per quanto attiene alla procedura, all'articolo 14-ter dell'ordinamento penitenziario. Questo articolo stabilisce, quanto alla procedura, l'applicazione delle norme contenute nel Capo II-bis dell'ordinamento penitenziario, cioè la procedura prevista *ab origine* per il tribunale di sorveglianza. Questo però crea un problema poiché il Capo II-bis è stato abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che, avendo affidato al tribunale di sorveglianza non solo le materie previste dall'ordinamento penitenziario, ma anche altre materie, ha ritenuto giustamente di disegnare un modello processuale valido per tutte le situazioni. Ciò significa che per la proposizione del reclamo davanti al tribunale di sorveglianza la procedura è individuata attraverso una serie di rinvii – una sorta di gioco dell'oca –, per cui il rinvio al Capo II-bis porta ad applicare l'articolo 678 e infine l'articolo 666 del codice di procedura penale. Questo sistema di rinvii non può però essere seguito nelle situazioni in cui il reclamo si propone davanti al tribunale.

Quindi una procedura per il tribunale non è prevista perché, come ho già detto, il Capo II-bis non è più operante e le norme del codice di procedura penale poc'anzi ricordate valgono per il tribunale di sorveglianza, ma non per il tribunale ordinario. È una minuzia, se vogliamo, che però richiede un intervento per evitare difficoltà interpretative future.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, il disegno di legge oggi al nostro esame merita di essere discusso approfonditamente.

Non vi è questione sul controllo della corrispondenza, ma qui si tende ad introdurre per la prima volta un controllo diverso: la lettera *a*) dell'ar-

articolo 18-ter parla di «limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa». Si tratta di un provvedimento gravissimo, che non è mai stato adottato nell'Italia repubblicana. Infatti, non si è mai proceduto a limitazioni nel ricevimento della stampa e della corrispondenza, ad eccezione dei casi ricadenti nel regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

Invece nel testo in esame si consente tale limitazione, che è gravissima sotto mille profili, a prescindere dal controllo (che non è discutibile abbia ragioni investigative e di prevenzione dei reati). La limitazione altro non è che un blocco, un sequestro della corrispondenza, ma in questo caso dovrebbero sussistere gli estremi per il sequestro, ovvero la presenza di prove di reato o quant'altro previsto affinché si possa procedere a sequestro probatorio o conservativo.

L'introduzione alla chetichella della limitazione della corrispondenza merita un'approfondita discussione in questa sede. Ritengo che la soluzione migliore potrebbe essere la soppressione della lettera a) dell'articolo 18-ter, relativa alla limitazione nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa, nulla osservando invece sulla sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo. In base alla norma in questione, ci sarebbe la possibilità di limitare la ricezione della stampa, per esempio, rispetto a fatti di natura ideologico-politica e voi capite quale incidenza ciò possa avere. Secondo me, comunque, non è possibile prevedere una limitazione della corrispondenza, salvo il sequestro della stessa in presenza di prove di reato.

Il problema è nuovo, perché si tratta di un intervento non previsto in via generalizzata per il detenuto che sta spiando pena preventiva o definitiva, ed è contemplato solo nei casi di cui all'articolo 41-bis e nel regime di isolamento del detenuto. Sono assolutamente contrario a tale disposizione, sulla quale invito la Commissione a meditare, perché si tratterebbe di un'esplosiva novità nel campo delle norme penitenziarie.

Inoltre, signor Presidente, la competenza è del tutto sbagliata, non solo per l'esattissima osservazione del senatore Fassone, ma anche perché bisogna uniformarsi al dettato dell'articolo 279 del codice di procedura penale, secondo cui, sostanzialmente, il giudice di primo grado è competente nei confronti dei condannati, mentre per gli internati è competente il magistrato di sorveglianza. Tuttavia non è così, perché a questo punto bisognerebbe presentare reclamo alla Corte d'appello del distretto, altrimenti si tratterebbe di un reclamo ad un giudice di pari grado (da tribunale a tribunale).

Si fa un richiamo legislativo ad una norma che non esiste più e soprattutto non si specifica che rispetto ai condannati il provvedimento deve essere applicato dal giudice di merito di primo grado ed il reclamo presentato alla Corte d'appello, mentre rispetto ai condannati in via definitiva il reclamo va presentato al magistrato di sorveglianza. Questo è il sistema delle competenze in conformità a quanto previsto dall'articolo 279 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,50.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 2258

Modifica all'articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, d'iniziativa dei deputati Lucidi e altri, approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

1. All'articolo 342-bis del codice civile, le parole: «qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio,» sono soppresse.

